

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 24 – Nei contratti di compravendita dei fondi rustici il prezzo viene stabilito a corpo con riferimento ai dati catastali oppure a misura, specialmente nel caso di piccole proprietà.

Quando si richiede la misurazione, le spese inerenti sono a carico del compratore. L'unità di misura è, di regola, la pertica milanese.

Art. 25 – Quando un fondo è venduto “a cancelli chiusi” deve sempre intendersi che il contratto si riferisce agli stabili, ai terreni, ai fabbricati, alle pertinenze, alle scorte vive o morte, ai lavori preparatori, ai frutti pendenti ed in genere a tutto ciò che esiste sul fondo all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 26 – Le tasse, le spese, le competenze notarili e le spese per l'eventuale tipo di frazionamento sono a carico del compratore.

Mediazione

Art. 27 – Tariffa:

- quando il valore del fondo è inferiore o pari a € 100.000,00 viene corrisposto, da ciascuna parte, il 2% sul prezzo pattuito; quando il prezzo pattuito supera tale importo viene corrisposto, da ciascuna parte, il 2% su € 100.000,00, l'1% sulla cifra eccedente fino al limite di € 500.000,00 e lo 0,50% sulla eventuale cifra ulteriormente eccedente.